

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai senatori DELLA PORTA, IANNI e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1983

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori universitari, stabilendo un esplicito e generale riferimento alle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

Al secondo comma, tuttavia, si introduce una eccezione a tale normativa generale applicando, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato.

Si verifica, pertanto, un trattamento per i ricercatori universitari immotivatamente diverso e penalizzante rispetto a tutte le altre categorie universitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dal quadro normativo considerato risulta con tutta evidenza, infatti, che l'assistente di ruolo che non abbia conseguito l'inquadramento nel ruolo dei professori associati,

o, di più, non intenda sottoporsi al giudizio di idoneità per l'accesso a tale ruolo, può continuare senza limiti di sorta l'esercizio della libera professione, mentre il contrattista dichiarato idoneo ed inquadrato pertanto nel ruolo dei ricercatori universitari quale ricercatore confermato, nonchè, come si è visto, parificato all'assistente di ruolo, viene penalizzato — anche rispetto alla precedente posizione di contrattista — mediante la privazione in tronco della possibilità di esercitare una libera professione, spesso già consolidata nella vigenza della precedente normativa.

Tale penalizzazione si evidenzia ulteriormente anche in rapporto al trattamento riservato al contrattista che non abbia superato il giudizio di idoneità al primo turno, che può rimanere nel suo *status* continuando senza alcun limite ad esercitare qualsiasi libera professione.

Ma questo non è tutto: l'ingiustizia della discriminazione di cui trattasi emerge anche dall'ultimo comma dell'articolo 7 della

legge 21 febbraio 1980, n. 28, richiamato al primo comma del citato articolo 34, dove si legge che lo stato giuridico dei ricercatori confermati sarà da precisarsi nell'ipotesi in cui venga definito il carattere permanente di tale fascia.

Anche per questo aspetto rimane pertanto incomprensibile la *ratio* di una penalizzazione quale quella disposta dall'articolo 34, secondo comma, quando ancora rimane da definirsi lo stato giuridico della fascia dei ricercatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».